

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 147

Il Giorno 21 Agosto 2025, alle ore 11,10 si riunisce presso la stanza sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 11,10;

Il Vice Presidente Dario Scaletta ore 11,10;

Marino Pietro ore 11,10;

Paola Caltagirone assente;

Bonanno Giuseppe ore 11,10;

Giorgio Randazzo ore 11,10;

Brigida Mineo assente, in sua sostituzione presente la consigliera Piera Alagna ore 11,10 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 11,10.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 3) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 4) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione".

La commissione prosegue nella stesura del regolamento continuando nella lettura ed analisi del titolo VII denominato "scarichi contenenti una o più sostanze di cui all'elenco I dell'Allegato "A" del D.lgs n. 133/92 e all'allegato 5 del Dlgs n. 152/99.

Si procede indi alla lettura e trascrizione degli art. 45 rubricato " Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del Decreto Legislativo n. 133/92 e all'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99", art 46 " Revoca dell'Autorizzazione allo scarico", art 47 " Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento e dei piani di tutela.

La commissione non ritiene di fare osservazioni particolari e procede alla trascrizione delle norme.

Art. 45

Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all 'elenco I dell 'allegato A del Decreto Legislativo n. 133/92 e all 'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99

a) Nuovi impianti

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, secondo quanto prescritto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo e secondo i valori limiti stabiliti nell'allegato 3/A e 5 del decreto legislativo n. 152/99 e nelle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 Parte 3^a del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B dello stesso, l'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Impianti esistenti

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e di cui all'elenco 3/A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99, e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B dello stesso decreto, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dal citato allegato B del decreto legislativo n. 133/92, fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge IO maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare dei limiti di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente.

L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'autorità competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

Art. 46

Revoca dell 'autorizzazione allo scarico

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 47

Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento e dei piani di tutela

Per le sostanze di cui all'elenco II dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modificazioni.

Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 133/92, l'Autorità competente rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato allegato A.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 41 del 19 febbraio 1992) e al decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 177 del 20 luglio 1999) e al decreto legislativo n. 152/2006 del 3 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 suppl. ord. n. 96).

Successivamente all'adozione dei piani di tutela delle acque previsti dal titolo VI del decreto legislativo n. 152/99 l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi.

Il Consigliere Piera Alagna esce dalla commissione alle 11,50, Il presidente Pietro Ferro alle 11.55.

Le funzioni di Presidente, indi, vengono assunte dal Vice Dario Scaletta dalle ore 11.55 alle 12.10.

Alle ore 12,10 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Venerdì 22 Agosto ore 11.00.

Piera Alagna

Giorgio Randazzo

Avv. Pietro Ferro

Dario Scaletta

